

NEWSLETTER N° 1/2026

Milano, 13 gennaio 2026

Oggetto: La Legge Finanziaria 2026 – Le principali novità fiscali

Gentili Clienti,

Come noto, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 31 dicembre 2025 la c.d. “Legge di Bilancio 2026” (Legge 30.12.2025 n. 199). La norma è composta da un unico articolo strutturato in 973 commi e contiene una serie di importanti novità di natura fiscale in vigore dal 1° gennaio 2026 che vengono illustrate nella presente newsletter.

Le principali novità

- 7* Riduzione dell'aliquota del secondo scaglione IRPEF;
- 7* Interventi sulle detrazioni IRPEF per redditi elevati;
- 7* Agevolazioni su rinnovi contrattuali, premi di produttività, trattamenti accessori e dividendi ai lavoratori dipendenti;
- 7* Incremento della soglia di esenzione dei buoni pasto elettronici;
- 7* Modifica disciplina locazioni brevi;
- 7* Assegnazione agevolata di beni ai soci, trasformazioni ed estromissioni;
- 7* Revisione del regime fiscale di dividendi e plusvalenze in capo a imprenditori, società ed enti commerciali;
- 7* Rateizzazione plusvalenze nel regime d'impresa;
- 7* Introduzione dell'iper-ammortamento;
- 7* Novità in materia di cripto-attività e Tobin tax;
- 7* Credito d'imposta imprese energivore;
- 7* Modifiche in tema di accertamento, riscossione e definizioni agevolate (Rottamazione-quinquies);
- 7* Compensazioni;

SOMMARIO

NOVITÀ IN MATERIA DI IRPEF.....	2
1. Aliquote IRPEF (comma 3)	2
2. Rimodulazione delle detrazioni per oneri a contribuenti ad alto reddito (comma 4)	2
3. Lavoro dipendente: rinnovi contrattuali, premi di risultato, trattamenti accessori e dividendi ai lavoratori (commi 7–13)	3
4. Buoni pasto elettronici (comma 14).....	4
5. Locazioni brevi (comma 17).....	4
6. Trattamenti agevolati per specifici settori: turismo, pubblico impiego e sanità (commi 18–21, 237–239, 944–945)	4
7. Bonus edilizi (comma 22).....	5
8. Neo-residenti (commi 25 e 26).....	5
9. Regime forfetario (comma 27).....	5
10. Cripto-attività e Tobin tax (commi 29–31).....	5
11. Previdenza complementare (commi 201 e 202)	6
12. Redditi agricoli (comma 15).....	6
NOVITÀ IN MATERIA DI IRES E REDDITI D'IMPRESA	7
13. Assegnazioni e cessioni agevolate di beni ai soci, trasformazioni in società semplice ed estromissioni (commi 35–41).....	7
14. Affrancamento straordinario delle riserve (commi 44 e 45)	7
15. Rateizzazione delle plusvalenze (commi 42 e 43)	8
16. Dividendi e plusvalenze (commi 51–55)	8
17. Svalutazioni di titoli, azioni proprie, stock option e attività immateriali (commi 65–67, 130–132) 9	
18. Provvigioni ad agenzie viaggio (commi 140–142)	10
19. Ritenute su corrispettivi B2B (comma 112).....	10
20. Rideterminazione del costo delle partecipazioni (comma 144)	10
21. Iper-ammortamento e incentivi agli investimenti (ZES, agricoltura, imprese energivore, Industria 4.0, design, Nuova Sabatini) (commi 427–436, 438–452, 454–466)	10
22. Credito d'imposta imprese energivore (commi 962-965).....	11
23. Rifinanziamento crediti d'impresa (commi 770, 925 e 926, 468)	12
24. Misure in tema di trattamento di fine rapporto (comma 203)	12
25. Settore finanziario: svalutazioni di crediti, extra-profitti, IRAP di banche e assicurazioni e interessi passivi (commi 46-50, 56 e 57, 68–73, 74 e 75, 76-81, 133–136)	12
NOVITÀ IN MATERIA DI IVA E ALTRI TRIBUTI INDIRETTI.....	15

26. Omessa dichiarazione Iva e liquidazione dell'imposta (commi 111-115).....	15
27. Plastic tax e Sugar tax (comma 125)	15
28. Contributo su pacchi di modico valore (commi 126-128)	15
29. Accise sui carburanti (comma 129)	15
30. Operazioni permutative: base imponibile Iva (commi 138 e 139)	15
31. Bollo sui contratti di credito e Imu sui fabbricati di Marche e Umbria colpiti dal sisma (commi 145 e 146, 595)	16
32. Imu sugli immobili degli enti non commerciali (commi 853-856)	16
33. Tax free shopping (commi 934-936)	17
34. Tassa di soggiorno (comma 683)	17
NOVITÀ IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	18
35. Rottamazione-quinquies (commi 82-101)	18
36. Definizione agevolata dei tributi locali (commi 102-110)	18
37. Compensazioni orizzontali (comma 116)	18
38. Pignoramento (commi 117 e 118)	19
39. Uso del contante da parte di turisti stranieri (comma 437)	19
40. Blocco dei pagamenti dei professionisti (comma 725)	19

NOVITÀ IN MATERIA DI IRPEF

1. Aliquote IRPEF (comma 3)

La Legge di Bilancio 2026 interviene in modo puntuale sulla struttura degli scaglioni IRPEF, modificando l'articolo 11, comma 1, lettera b), del TUIR. A decorrere dal 1° gennaio 2026 l'aliquota del secondo scaglione viene ridotta dal 35% al 33%, mantenendo invariati i limiti di reddito.

Gli scaglioni di reddito risultano pertanto così articolati:

- 7** fino a 28.000 euro: aliquota del 23% (invariata rispetto al 2025);
- 7** oltre 28.000 e fino a 50.000 euro: aliquota del 33% (in luogo del precedente 35%);
- 7** oltre 50.000 euro: aliquota del 43% (invariata).

2. Rimodulazione delle detrazioni per oneri a contribuenti ad alto reddito (comma 4)

Si ricorda che con l'introduzione dell'art.16-ter, TUIR, a decorrere dal 2025, ai contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro le detrazioni IRPEF per oneri/spese (con alcune esclusioni) sono riconosciute nel rispetto di un limite massimo complessivo, che varia in base all'ammontare del reddito (fino a 100.000 ovvero superiore a 100.000 euro) ed in base al numero di figli fiscalmente a carico. Ora, il comma 4 interviene con una nuova misura di carattere redistributivo, mediante l'inserimento del

nuovo comma 5-bis nell'articolo 16-ter del TUIR. Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro è prevista una riduzione forfetaria di 440 euro dell'ammontare complessivo delle detrazioni spettanti per determinati oneri detraibili.

La riduzione interessa in particolare:

- 7** le spese che danno diritto alla detrazione del 19%, ad eccezione delle spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR;
- 7** le erogazioni liberali in favore dei partiti politici che fruiscono della detrazione del 26% ai sensi dell'articolo 11 del DL 149/2013;
- 7** i premi di assicurazione contro il rischio di eventi calamitosi che danno diritto alla detrazione del 90% ai sensi dell'articolo 119, comma 4, del DL 34/2020 in caso di cessione del credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza a copertura di tali rischi.

La riduzione opera direttamente sull'ammontare complessivo della detrazione spettante e comporta, di fatto, un incremento di imposta per i contribuenti nella fascia di reddito più elevata.

3. Lavoro dipendente: rinnovi contrattuali, premi di risultato, trattamenti accessori e dividendi ai lavoratori (commi 7-13)

La manovra conferma e rafforza l'utilizzo di imposte sostitutive dell'IRPEF su alcune componenti variabili della retribuzione dei dipendenti del settore privato.

In particolare:

- 7** sugli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 in applicazione di rinnovi dei contratti collettivi nazionali sottoscritti nel triennio 2024-2026, ai lavoratori con reddito di lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro nel 2025, si applica un'imposta sostitutiva del 5%;
- 7** per gli anni 2026 e 2027 l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato e sulle somme corrisposte a titolo di partecipazione agli utili d'impresa, di cui all'articolo 1, comma 182, della Legge 208/2015, viene ridotta dal 5% all'1%, con innalzamento del limite agevolabile da 3.000 a 5.000 euro annui per ciascun lavoratore;
- 7** per il solo 2026, le maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, riposi settimanali e lavoro a turni previste dai contratti collettivi sono assoggettate a imposta sostitutiva del 15%, entro il limite di 1.500 euro annui, per i dipendenti del settore privato (escluse le attività turistico-ricettive e termali) con reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel 2025; il lavoratore può rinunciare all'agevolazione chiedendo la tassazione ordinaria;
- 7** inoltre, è confermata per il 2026 l'esenzione del 50% dall'IRPEF sui dividendi derivanti da azioni assegnate ai dipendenti in sostituzione di premi di risultato nell'ambito di piani aziendali di partecipazione finanziaria dei lavoratori, nel limite di 1.500 euro annui per ciascun percipiente.

4. Buoni pasto elettronici (comma 14)

Il comma 14 interviene sul trattamento fiscale dei buoni pasto, aumentando da 8 a 10 euro la soglia di esenzione da IRPEF e contributi per i buoni pasto elettronici, mentre resta invariato a 4 euro il limite di esenzione per i buoni cartacei. La misura amplia il margine di utilizzo esente per le forme digitali, ormai prevalenti nella prassi aziendale.

5. Locazioni brevi (comma 17)

Il comma 17 introduce una novità di rilievo per le persone fisiche che concedono in locazione immobili ad uso abitativo con contratti di locazione breve. A partire dal 2026, il reddito derivante dalla locazione breve di tre o più immobili si presume conseguito nell'esercizio di attività d'impresa, con quanto ne consegue in termini di apertura della partita IVA e di esclusione dal regime della cedolare secca. Resta possibile applicare l'aliquota del 21% della cedolare secca ad una sola unità immobiliare destinata a locazione breve, scelta dal contribuente in dichiarazione, mentre per gli altri immobili locati in forma breve si applica l'aliquota del 26% ovvero, oltre la soglia della seconda unità, la tassazione ordinaria d'impresa.

6. Trattamenti agevolati per specifici settori: turismo, pubblico impiego e sanità (commi 18–21, 237–239, 944–945)

La Legge n. 199/2025 ripropone e amplia alcuni interventi mirati a determinate categorie di lavoratori, sempre mediante la leva dell'esenzione o dell'applicazione di imposte sostitutive.

Per il settore turistico, ricettivo e termale, i commi da 18 a 21 prevedono, per il periodo 1° gennaio–30 settembre 2026, un trattamento integrativo speciale pari al 15% della retribuzione lorda riferita a prestazioni di lavoro notturno o straordinario effettuate nei giorni festivi. Le somme non concorrono alla formazione del reddito imponibile per i lavoratori con reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a 40.000 euro. Il datore di lavoro riconosce il beneficio su richiesta scritta del dipendente e matura un corrispondente credito d'imposta utilizzabile in compensazione.

Per i dipendenti pubblici non rientranti nel personale dirigenziale, con reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro, i commi da 237 a 239 introducono per il solo 2026 un'imposta sostitutiva del 15%, entro il limite di 800 euro, sul trattamento economico accessorio, comprese le indennità a carattere fisso e continuativo. Il lavoratore ha facoltà di optare per la tassazione ordinaria. Restano esclusi il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia che già beneficia di specifici regimi agevolati.

Infine, i commi 944 e 945 estendono a partire dal 2026 il regime di imposta sostitutiva del 5%, già previsto per gli infermieri dipendenti dal Servizio sanitario nazionale, anche agli infermieri dipendenti dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate, in relazione ai compensi per lavoro straordinario.

7. Bonus edilizi (comma 22)

Il comma 22 conferma per l'intero 2026 la disciplina, già in vigore per il 2025, dei principali bonus edilizi. In particolare:

- 7'** per gli interventi di ristrutturazione edilizia, risparmio energetico e antisismici si applica una detrazione del 36% (che scenderà al 30% per le spese sostenute dal 2027), elevata al 50% per le spese sostenute sulle abitazioni principali (che si ridurrà al 36% per le spese dal 2027);
- 7'** il bonus mobili è confermato con detrazione IRPEF del 50% su un ammontare massimo di 5.000 euro di spesa per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, collegata a specifici interventi edilizi iniziati dal 1° gennaio 2025.

8. Neo-residenti (commi 25 e 26)

Il regime dei cosiddetti neo-residenti, di cui all'articolo 24-bis del TUIR, viene reso meno favorevole: i commi 25 e 26 elevano da 200.000 a 300.000 euro annui l'importo dell'imposta sostitutiva dovuta sui redditi prodotti all'estero dalle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia dal 1° gennaio 2026 e da 25.000 a 50.000 euro la misura dell'imposta sostitutiva dovuta per ciascun familiare per il quale il soggetto principale richiede l'estensione del regime.

9. Regime forfetario (comma 27)

Con il comma 27 viene inoltre confermato anche per il 2026 l'innalzamento da 30.000 a 35.000 euro della soglia di reddito di lavoro dipendente o assimilato oltre la quale è precluso l'accesso o la permanenza nel regime forfetario. L'intervento amplia il numero di contribuenti che, pur percependo redditi di lavoro dipendente, possono combinare tali redditi con l'applicazione del regime agevolato sulle attività autonome entro il nuovo limite.

10. Cripto-attività e Tobin tax (commi 29–31)

Sul versante dei redditi finanziari, i commi da 29 a 31 escludono dall'aumento dal 26% al 33% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle cripto-attività, previsto dalla precedente Legge di Bilancio con decorrenza 1° gennaio 2026, le plusvalenze e gli altri proventi relativi a token di moneta elettronica denominati in euro (le cd. stable coin). Per tali strumenti non costituisce realizzo imponibile la mera conversione tra euro e token, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.

Contestualmente viene disposto, dal 1° gennaio 2026, un aumento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin tax) sulle azioni (dallo 0,2% allo 0,4%; per i trasferimenti di azioni e strumenti finanziari in mercati regolamentati l'aliquota aumenta dallo 0,1% allo 0,2%) e sulle negoziazioni ad alta frequenza (dallo 0,02% allo 0,04%), lasciando invariata l'imposta sui contratti derivati.

11. Previdenza complementare (commi 201 e 202)

I commi 201 e 202 incrementano, a decorrere dal periodo d'imposta 2026, il limite di deducibilità dal reddito complessivo dei contributi alle forme di previdenza complementare – versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente – portandolo da 5.164,57 euro a 5.300 euro annui. Contestualmente sono adeguate le disposizioni relative ai lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006.

12. Redditi agricoli (comma 15)

Con il comma 15 viene prorogato al 2026 il regime di favore introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 per i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Per tali soggetti restano applicabili le seguenti franchigie IRPEF:

- 7** esenzione totale (100%) fino a 10.000 euro di reddito dominicale e agrario complessivo;
- 7** esenzione parziale (50%) per la fascia compresa tra 10.000 e 15.000 euro.

Oltre i 15.000 euro il reddito concorre integralmente alla formazione della base imponibile. L'agevolazione continua a non spettare alle società agricole che si considerano imprenditori agricoli professionali e che hanno esercitato l'opzione per la tassazione dei redditi su base catastale.

NOVITÀ IN MATERIA DI IRES E REDDITI D'IMPRESA**13. Assegnazioni e cessioni agevolate di beni ai soci, trasformazioni in società semplice ed estromissioni (commi 35–41)**

I commi da 35 a 41 reintroducono il regime di assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci nonché la trasformazione agevolata in società semplice. Le società commerciali e le società che hanno per oggetto principale la gestione di beni non strumentali possono, entro il 30 settembre 2026, assegnare ai soci beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione o beni mobili registrati non strumentali, ovvero trasformarsi in società semplice, beneficiando di un'imposta sostitutiva dell'8% sulla plusvalenza determinata come differenza tra il valore normale (o, a scelta, il valore catastale) dei beni e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

L'aliquota dell'imposta sostitutiva è elevata al 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta antecedenti l'operazione. Le aliquote dell'imposta di registro proporzionale sono ridotte alla metà, mentre le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione o della trasformazione sono assoggettate a un'ulteriore imposta sostitutiva del 13%. Il versamento dell'imposta sostitutiva avviene nella misura del 60% entro il 30 settembre 2026 e del restante 40% entro il 30 novembre 2026.

Per le imprese individuali viene riproposta la misura dell'estromissione agevolata degli immobili strumentali, includendo anche i beni posseduti al 30 settembre 2025, per le esclusioni operate tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2026. L'immobile può essere trasferito dalla sfera imprenditoriale a quella personale applicando un'imposta sostitutiva dell'8% sulla plusvalenza, determinata sul valore normale o, in alternativa, sul valore catastale. L'imprenditore deve risultare in attività sia al 31 ottobre 2025 sia al 1° gennaio 2026. L'imposta sostitutiva è versata in due rate con scadenza 30 novembre 2026 e 30 giugno 2027.

14. Affrancamento straordinario delle riserve (commi 44 e 45)

La Legge di Bilancio 2026, con i commi 44 e 45, ripropone l'affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta. L'affrancamento si perfeziona, mediante pagamento di un'imposta sostitutiva del 10%, delle riserve e dei saldi attivi in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 e ancora presenti al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025. A seguito dell'affrancamento, tali riserve assumono la natura fiscale di riserve di utili ordinarie, distribuibili ai soci senza ulteriori oneri per la società.

L'affrancamento richiede il versamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 10%, da effettuare in 4 rate annuali entro il termine di versamento delle imposte sui redditi.

Per espressa previsione sono applicabili le disposizioni attuative contenute nel DM 27 giugno 2026 riferito all'affrancamento straordinario relativo alle riserve esistenti nel bilancio 2023 e 2024 previsto dall'art. 14, D.Lgs. n. 192/2024.

15. Rateizzazione delle plusvalenze (commi 42 e 43)

La Legge di Bilancio 2026, con i commi 42 e 43, ha riscritto le regole di rateizzazione delle plusvalenze su beni strumentali previste dall'articolo 86, comma 4, del TUIR. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, la possibilità di tassare la plusvalenza in un massimo di cinque esercizi è limitata alle plusvalenze derivanti:

- 7 dalla cessione di azienda o ramo d'azienda posseduti da almeno tre anni;
- 7 dalle cessioni effettuate dalle società sportive professionistiche mediante trasferimento dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta, relativamente alla parte di corrispettivo in denaro, se tali diritti sono posseduti da almeno due anni.

Le altre plusvalenze, diverse da quelle relative a partecipazioni soggette al regime della participation exemption, devono essere integralmente tassate nell'esercizio in cui sono realizzate.

Si precisa che la scelta di avvalersi della rateizzazione deve essere formalizzata nella dichiarazione dei redditi.

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo relativa alla rateizzazione delle plusvalenze.

Rateizzazione plusvalenze				
Tipologia bene	Anni possesso bene		N° rate (max)	
	Fino al 2025	Dal 2026	Fino al 2025	Dal 2026
Bene strumentale	3	-	5	-
Azienda/Ramo d'azienda	3	3	5	5
Immobilizzazione finanziaria (no PEX)	3	-	5	-

16. Dividendi e plusvalenze (commi 51-55)

Dal 1° gennaio 2026 cambia la tassazione di dividendi (artt. 59 e 89 TUIR) e plusvalenze su partecipazioni (artt. 58 e 87 TUIR) percepiti da imprenditori e da società/enti residenti. I regimi di esenzione/parziale imponibilità (inclusa la PEX) si applicano solo se, oltre ai requisiti previsti dall'art. 87 TUIR, la partecipazione è detenuta direttamente o indirettamente tramite società controllate in misura almeno pari al 5% oppure ha un valore fiscale almeno pari a € 500.000.

In presenza di tali condizioni, i dividendi e le plusvalenze PEX sono imponibili nelle seguenti misure:

- 7^a plusvalenze conseguite e dividendi percepiti da società di persone nella misura del 58,14%;
- 7^a plusvalenze conseguite e dividendi percepiti da società di capitale nella misura del 5,00% (esenzione del 95%); tale regola vale anche per i dividendi relativi a contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale / misto di valore fiscale non inferiore a d Euro 500.000;
- 7^a ai sensi del nuovo comma 3 dell'art. 89 TUIR l'esclusione dalla tassazione del 95% dell'ammontare percepito trova applicazione anche agli utili provenienti da società non residenti mentre per le partecipazioni detenute in società residenti in paesi a fiscalità privilegiata (ex art. 47-bis TUIR) la predetta esclusione è limitata al 50%.

In mancanza dei requisiti quantitativi sopra indicati, dividendi e plusvalenze sono tassati integralmente (100%); il nuovo regime opera con riferimento alle distribuzioni di utili/riserve deliberate dal 1° gennaio 2026 e alle cessioni di partecipazioni acquisite dal 1° gennaio 2026.

Inoltre, è stato modificato il comma 3-ter dell'art. 27 del DPR 600/73 che ora prevede che la ritenuta a titolo d'imposta dell'1,20% sia applicata sugli utili corrisposti a:

- 7^a società residenti e soggette all'imposta sul reddito delle società in uno Stato UE/SEE;
- 7^a in relazione a partecipazioni con i nuovi requisiti (partecipazione non inferiore al 5% ovvero di valore fiscale non inferiore ad Euro 500.000;
- 7^a in relazione a strumenti finanziari partecipativi (art. 44 comma 2 lett. a, TUIR) ed a contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale/misto non inferiore ad Euro 500.000 non relativi a stabili organizzazioni in Italia.

17. Svalutazioni di titoli, azioni proprie, stock option e attività immateriali (commi 65–67, 130–132)

I commi da 65 a 67 estendono anche agli esercizi 2025 e 2026, per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali (OIC-adopter), la possibilità di valutare i titoli iscritti nell'attivo circolante al valore di iscrizione in bilancio anziché al valore desumibile dall'andamento del mercato, in deroga al principio di prudenza civilistico. L'esercizio dell'opzione è subordinato alla destinazione di una riserva indisponibile di utili pari alla differenza tra i valori contabili e i corrispondenti valori di mercato, al netto del relativo onere fiscale.

Per i soggetti IRES in generale, il comma 130 modifica i limiti di deducibilità delle svalutazioni su obbligazioni e altri titoli in serie o di massa, distinguendo tra titoli iscritti nell'attivo circolante – per i quali il valore minimo è determinato, per i titoli negoziati, in base alla media dei prezzi dell'ultimo semestre o, per gli altri, in base a indici di mercato – e titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie, per i quali le minusvalenze sono deducibili nei limiti della differenza tra valore fiscale e valore determinato sulla base della media dei prezzi dell'ultimo semestre.

I commi 131 e 132 introducono, in attesa del completamento della riforma fiscale, un regime ad hoc per la rivendita delle azioni proprie (tassazione del differenziale tra corrispettivo di cessione e costo di acquisto), per la deducibilità degli oneri relativi a piani di stock option e operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa, nonché per la deducibilità del costo di marchi, avviamento e altre attività immateriali a vita utile indefinita. Per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali la deducibilità fiscale di tali attività è limitata a un diciottesimo del loro valore, a partire dal periodo d'imposta in cui i relativi costi sono imputati a conto economico.

18. Provvigioni ad agenzie viaggio (commi 140–142)

I commi da 140 a 142 estendono, per le provvigioni corrisposte dal 1° marzo 2026, l'obbligo di operare la ritenuta d'acconto sui compensi per intermediazione percepiti da agenzie di viaggio e turismo, agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, nonché da agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni rese direttamente, eliminando il precedente regime di esonero previsto dall'articolo 25-bis del DPR 600/1973.

19. Ritenute su corrispettivi B2B (comma 112)

A partire dal 2028, la Legge 199/2025, al comma 112, introduce una nuova ritenuta a titolo di acconto delle imposte sui redditi, da applicare sui corrispettivi derivanti da prestazioni di servizi e da cessioni di beni effettuate nell'esercizio di impresa da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La ritenuta, operata all'atto del pagamento delle fatture tra operatori economici, sarà pari allo 0,5% per il 2028 e all'1% dal 2029. Ne sono esclusi i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale o al regime di adempimento collaborativo.

Tale ritenuta non è effettuata per i pagamenti eseguiti con bonifico “parlante”.

20. Rideterminazione del costo delle partecipazioni (comma 144)

In materia di partecipazioni detenute da persone fisiche, il comma 144 aumenta dal 18% al 21% l'aliquota dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni negoziate e non negoziate, con riferimento alle rivalutazioni effettuate dal 1° gennaio 2026 e perfezionate entro il 30 novembre 2026 sulla base di apposita perizia. Rimane invariata, al 18%, l'aliquota dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni agricoli e edificabili.

21. Iper-ammortamento e incentivi agli investimenti (ZES, agricoltura, imprese energivore, Industria 4.0, design, Nuova Sabatini) (commi 427–436, 438–452, 454–466)

I commi da 427 a 437 introducono un nuovo regime di iper-ammortamento, consistente in una maggiorazione delle quote fiscali di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, per gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30

settembre 2028 e compresi negli Allegati IV e V alla presente Legge di bilancio (beni materiali e software funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese nonché beni strumentali all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo). Le maggiorazioni sono pari al:

- 7° 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 7° 100% per la fascia oltre 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
- 7° 50% per la fascia oltre 10 e fino a 20 milioni di euro.

I beni devono essere prodotti in Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato; l'agevolazione non è applicabile agli investimenti che beneficiano del credito d'imposta per beni strumentali nuovi previsto dalla Legge 207/2024.

I commi da 438 a 452 estendono agli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d'imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale unica e nelle Zone logistiche semplificate, fissando limiti complessivi di spesa e prevedendo, per le imprese che hanno presentato nel 2025 la comunicazione integrativa richiesta, un contributo aggiuntivo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 14,6189% dell'ammontare del credito richiesto, a condizione che non abbiano beneficiato del credito d'imposta Transizione 5.0 per i medesimi investimenti.

I commi da 454 a 466 istituiscono uno specifico credito d'imposta del 40%, fino a un massimo di 1 milione di euro, per gli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2026 al 28 settembre 2028 dalle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura. Per le medesime imprese situate nella ZES unica è rimodulato e prorogato al 2026 il credito d'imposta già previsto dall'articolo 16-bis del DL 124/2023, con percentuali agevolative elevate sia per le micro, piccole e medie imprese sia per le grandi imprese.

22. Credito d'imposta imprese energivore (commi 962-965)

La legge di bilancio 2026, con i commi da 962 a 965, prevede che alle imprese a forte consumo di energia elettrica o gas naturale è destinato, per gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio dell'impresa indicati negli Allegati A e B della Legge 232/2016 effettuati nel 2025, uno specifico credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione nel 2026, modellato sulla disciplina del credito d'imposta "Transizione 5.0".

Tale credito d'imposta:

- 7° spetta nelle misure, differenziate per scaglione di investimento e a seconda della percentuale di riduzione dei consumi, già previste per il credito d'imposta "Transizione 5.0";
- 7° è riconosciuto nel limite massimo di spesa di euro 10.000.000;
- 7° è utilizzabile in compensazione nel mod. F24;

7 non è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

Importo investimento	Riduzione consumi energetici		
	Dal 3% fino al 6% (struttura produttiva) da 5% fino al 10% (processi)	Superiore a 6% fino al 10% (struttura produttiva) superiore a 10% fino al 15% (processi)	Superiore a 10% (struttura produttiva) superiore a 15% (processi)
Fino a euro 10.000.000	35%	40%	45%
Superiore a euro 10.000.000 fino a euro 50.000.000	5%	10%	15%

È demandata al MiMiT l'individuazione dei criteri e delle modalità per l'attuazione delle nuove disposizioni nonché delle percentuali massime di credito d'imposta erogabile.

23. Rifinanziamento crediti d'impresa (commi 770, 925 e 926, 468)

Per il 2026 il comma 770 istituisce inoltre un fondo da 1,3 miliardi di euro destinato, tra l'altro, all'incremento dei limiti di spesa del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi Industria 4.0, mentre i commi 925 e 926 prorogano al 2026 il credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica nella misura del 10%, con limite annuo di 2 milioni di euro. Il comma 468, infine, rifinanzia la Nuova Sabatini con 200 milioni di euro per il 2026 e 450 milioni per il 2027.

24. Misure in tema di trattamento di fine rapporto (comma 203)

Completano il quadro delle misure in materia di redditi d'impresa, le modifiche alla disciplina del trattamento di fine rapporto che estendono progressivamente l'obbligo di versamento del TFR al Fondo di tesoreria INPS alle imprese di dimensioni minori e introducono, dal 1° luglio 2026, l'adesione automatica dei neo-assunti alla previdenza complementare (comma 203).

25. Settore finanziario: svalutazioni di crediti, extra-profitti, IRAP di banche e assicurazioni e interessi passivi (commi 46-50, 56 e 57, 68-73, 74 e 75, 76-81, 133-136)

Per gli intermediari finanziari la manovra contiene un articolato pacchetto di misure che incide sulla deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti, sulla disciplina dell'imposta straordinaria sugli extra-profitti bancari, sulle aliquote IRAP e sulla deduzione degli interessi passivi.

I commi 56 e 57 prevedono che, per il triennio 2026-2028, le svalutazioni dei crediti di primo e secondo stadio di rischio, caratterizzati rispettivamente dall'assenza di aumento significativo del rischio di credito dell'esposizione rispetto all'iscrizione iniziale e dall'aumento significativo del rischio di credito

dell'esposizione rispetto all'iscrizione iniziale, derivanti dall'adozione del modello delle perdite attese, siano deducibili in cinque quote costanti a partire dall'esercizio di imputazione a conto economico, in deroga alle regole ordinarie IRES e IRAP. In conseguenza di tale differimento viene meno la possibilità di trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (DTA) generate da tali componenti e di assoggettarle al canone DTA.

In relazione all'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse delle banche di cui all'art. 26 del DL 104/2023 (c.d. "imposta straordinaria sugli extra-profitti"), il relativo versamento poteva essere evitato accantonando ad una apposita riserva un importo pari a 2,5 volte l'imposta altrimenti dovuta. La Finanziaria, con i commi da 68 a 73 modifica la disciplina di tale imposta straordinaria, al riguardo, viene ora previsto che, a decorrere dall'esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028, le eventuali distribuzioni di utili (inclusi gli acconti sui dividendi) o di riserve si presumono in ogni caso effettuate attingendo, ove presente, alla suddetta riserva. L'effetto pratico di questa presunzione è che qualsiasi delibera di distribuzione di utili o di altre riserve fa "rivivere" l'obbligo di versamento dell'imposta straordinaria a suo tempo "neutralizzata", maggiorata di interessi, entro 30 giorni dall'approvazione della delibera di distribuzione.

Al fine di evitare tale effetto è stata prevista una disciplina transitoria, fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2028, che consente di affrancare la predetta riserva, mediante assoggettamento ad un contributo straordinario nella misura:

- 7°** del 27,5% della riserva esistente al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 (esercizio 2025, per i soggetti "solari");
- 7°** ovvero del 33% della riserva esistente al termine dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (esercizio 2026, per i soggetti "solari").

Il suddetto contributo straordinario deve essere versato entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in cui è applicato ed è indeducibile.

Con i commi 74 e 75 sono incrementate di due punti percentuali, per il triennio 2026–2028, le aliquote IRAP applicabili a banche e società finanziarie (dal 4,65% al 6,65%) e alle imprese di assicurazione (dal 5,9% al 7,9%). Per attenuare l'impatto dell'intervento, per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2026 è riconosciuta una detrazione fissa pari a 90.000 euro, fino a concorrenza della differenza tra l'imposta dovuta con le nuove aliquote e quella che sarebbe stata determinata in assenza delle modifiche.

I commi da 46 a 50 intervengono invece sulla disciplina IRAP alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 1° agosto 2025. Per banche, altri enti e società finanziarie e imprese di assicurazione, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, il 95% dei dividendi provenienti da società o enti residenti in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti allo Spazio

economico europeo che assicurano un effettivo scambio di informazioni è escluso dalla base imponibile IRAP. Per i periodi precedenti è prevista la possibilità di richiedere il rimborso nei termini ordinari, secondo modalità che saranno stabilite da un apposito provvedimento attuativo.

I commi da 133 a 136 introducono, in via temporanea, una limitazione alla deducibilità degli interessi passivi per gli stessi soggetti (con esclusione delle imprese di assicurazione e capogruppo di gruppi assicurativi, Sgr e Sim, come pure dei soggetti partecipanti al consolidato nazionale): la deduzione è ammessa nella misura del 96% nel 2026, 97% nel 2027, 98% nel 2028 e 99% nel 2029, con ritorno alla piena deducibilità dal 2030.

Ai fini del calcolo degli acconti IRES e IRAP non si tiene conto di tali limitazioni, che rilevano solo in sede di saldo.

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA E ALTRI TRIBUTI INDIRETTI**26. Omessa dichiarazione Iva e liquidazione dell'imposta (commi 111-115)**

I commi da 111 a 115 rafforzano i controlli sulle dichiarazioni IVA omesse. In caso di omessa dichiarazione, l'Agenzia delle Entrate può procedere alla liquidazione dell'imposta, anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche. L'esito della liquidazione è comunicato al contribuente, che dispone di 60 giorni per fornire chiarimenti o procedere al pagamento dell'imposta con interessi e con la sanzione ridotta al 40% (un terzo della sanzione ordinaria del 120%). Non è prevista la possibilità di rateizzare le somme né di effettuare il pagamento mediante compensazione.

27. Plastic tax e Sugar tax (comma 125)

La Legge 199/2025 differisce al 1° gennaio 2027 l'entrata in vigore sia della plastic tax, sia della sugar tax, inizialmente previste rispettivamente dal 1° luglio 2026 e dal 1° gennaio 2026.

28. Contributo su pacchi di modico valore (commi 126-128)

Per la copertura dei costi amministrativi correlati agli adempimenti doganali sulle spedizioni di modico valore da Paesi terzi, i commi da 126 a 128 introducono un contributo fisso di 2 euro per le spedizioni di merci provenienti da Paesi extra-UE di importo dichiarato non superiore a 150 euro, riscosso dall'Agenzia delle Dogane all'atto dell'importazione definitiva delle merci.

29. Accise sui carburanti (comma 129)

A partire dal 1° gennaio 2026, la Legge di Bilancio 2026 allinea le accise su benzina e gasolio, riducendo di 4,05 centesimi di euro per litro l'aliquota sull'accisa relativa alla benzina e aumentando di pari importo l'accisa sul gasolio (escluso quello utilizzato per scopi agricoli), così da fissare per entrambi i carburanti un'aliquota pari a 672,90 euro per mille litri. Restano escluse dall'intervento le aliquote applicabili ai carburanti utilizzati per macchinari fissi in stabilimenti industriali o per la movimentazione delle merci nei porti.

30. Operazioni permutative: base imponibile Iva (commi 138 e 139)

I commi 138 e 139 modificano i criteri di determinazione della base imponibile IVA nelle operazioni permutative e nelle datio in solutum, prevedendo che il valore delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni o prestazioni sia costituito non più dal valore normale, ma dai costi sostenuti dal cedente o prestatore.

31. Bollo sui contratti di credito e Imu sui fabbricati di Marche e Umbria colpiti dal sisma (commi 145 e 146, 595)

La nuova Legge di bilancio ha introdotto per i contratti di credito stipulati a partire dal 20 novembre 2026, un'esenzione dall'imposta di bollo per talune categorie di contratti di importo contenuto o a costo nullo o simbolico per il consumatore. Il comma 595 proroga al 2026 l'esenzione IMU prevista per i fabbricati abitativi ubicati nei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023, distrutti o dichiarati inagibili.

32. Imu sugli immobili degli enti non commerciali (commi 853-856)

I commi da 853 a 856 dettano una norma di interpretazione autentica in tema di esenzione IMU per gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento, con modalità non commerciali.

In particolare, le norme di interpretazione autentica riguardano il riscontro delle modalità di svolgimento non commerciali per le attività:

7 attività assistenziali e sanitarie, che si considerano svolte con modalità non commerciali allorché suddette attività siano:

- accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, siano svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico, e prestano a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell'Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa;
- non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, siano svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio;

7 attività didattiche, le quali si considerano svolte con modalità non commerciali quando il corrispettivo medio percepito per lo svolgimento di tale attività è inferiore al costo medio per studente, pubblicato annualmente dal ministero dell'Istruzione e del Merito nonché dal MIUR.

In riferimento alla casistica del primo punto elenco (attività assistenziali e sanitarie accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali), viene precisato che, per qualificare dette attività come "svolte con modalità non commerciali" (e, dunque, per l'applicazione dell'esenzione dall'IMU a favore dell'ente non commerciale possessore dell'immobile dove sono svolte

dette attività):

- 7°** è sufficiente che siano verificate le condizioni sopra richiamate;
- 7°** mentre è irrilevante la partecipazione alla spesa da parte dell'utente o dei familiari (come, ad esempio, i ticket sanitari), in quanto tale forma di cofinanziamento risulta necessaria al fine di garantire la copertura del servizio universale.

33. Tax free shopping (commi 934-936)

I commi da 934 a 936 introducono semplificazioni procedurali in materia di tax free shopping, con la previsione di processi di validazione unici per le fatture elettroniche emesse a favore di soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea al fine di ottimizzare il processo per il rimborso dell'IVA relativa alle cessioni di beni a soggetti extraUE di cui all'art. 38-quater, DPR n. 633/72. È stato altresì previsto l'allungamento da quattro a sei mesi del termine per la restituzione delle fatture vistate al cedente al fine di poter beneficiare della non imponibilità dell'acquisto/ricevere il rimborso dell'IVA relativa all'acquisto da parte del turista extraUE.

34. Tassa di soggiorno (comma 683)

La Legge 199/2025 proroga anche per il 2026 la possibilità, per gli enti locali (capoluoghi di Provincia, unione di Comuni e Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte), di incrementare l'imposta di soggiorno fino a 2 euro per notte di soggiorno.

NOVITÀ IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**35. Rottamazione-quinquies (commi 82-101)**

La nuova Legge di bilancio ha introdotto una nuova definizione agevolata applicabile ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 (cosiddetta rottamazione-quinquies). I ruoli che potranno essere definiti sono quelli relativi ai debiti risultanti dal mancato versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di liquidazione (controlli automatici e formali delle dichiarazioni) oppure derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali (dichiarati) dovuti all'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, come pure derivanti da infrazioni al Codice della strada. I debiti oggetto di definizione possono essere estinti versando le sole somme dovute a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella, con stralcio integrale di interessi, sanzioni, somme aggiuntive e aggio. La domanda dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2026; è possibile il pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in un massimo di 54 rate bimestrali, con interessi al tasso del 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026.

Si precisa che presentata la domanda di rottamazione il debitore non è più considerato moroso ai fini fiscali e contributivi e pertanto:

- 7°** non possono essere disposti nuovi pignoramenti e quelli in essere si sospendono;
- 7°** non possono essere azionate nuove misure cautelari ma rimangono valide quelle in essere;
- 7°** i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni possono essere erogati;
- 7°** il DURC può essere rilasciato;
- 7°** sino al 31 luglio 2026 sono sospesi gli obblighi relativi al pagamento di rate da dilazione dei ruoli ex art 19 del DPR 602/73.

36. Definizione agevolata dei tributi locali (commi 102-110)

I commi da 102 a 110, con una disposizione a regime, consentono a Regioni ed enti locali di prevedere forme autonome di definizione agevolata dei tributi di propria competenza (escluse IRAP, compartecipazioni e addizionali), fissando un termine non inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione dell'atto per consentire ai contribuenti di adempiere agli obblighi tributari oggetto di definizione.

37. Compensazioni orizzontali (comma 116)

Il comma 116 dimezza, da 100.000 a 50.000 euro, la soglia di ruoli scaduti oltre la quale è vietato l'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti d'imposta. La limitazione opera anche per l'eccedenza di crediti rispetto ai debiti iscritti a ruolo e non trova applicazione in presenza di piani di rateazione in essere o in caso di presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli.

38. Pignoramento (commi 117 e 118)

I commi 117 e 118 prevedono che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione possa utilizzare i dati dei corrispettivi risultanti dal sistema di fatturazione elettronica e di trasmissione telematica delle fatture, emesse nel semestre precedente, per individuare in modo mirato i debitori e procedere al pignoramento presso terzi nei confronti dei loro clienti. Le modalità operative saranno definite da un successivo provvedimento.

39. Uso del contante da parte di turisti stranieri (comma 437)

La Legge di bilancio 2026 eleva da 1.000 a 5.000 euro il limite oltre il quale i commercianti al minuto e i soggetti assimilati, nonché le agenzie di viaggio, sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate i pagamenti in contanti ricevuti, per operazioni legate al turismo, da soggetti con residenza al di fuori del territorio italiano.

40. Blocco dei pagamenti dei professionisti (comma 725)

Particolarmente rilevante per i professionisti è il comma 725, che modifica l'articolo 48-bis del DPR 602/1973. A decorrere dai pagamenti che andrebbero disposti a partire dal 15 giugno 2026 viene meno, per i compensi professionali, la soglia minima di 5.000 euro di carichi iscritti a ruolo per l'attivazione del blocco dei pagamenti. Anche in presenza di importi iscritti a ruolo inferiori, le amministrazioni pubbliche non potranno erogare i compensi dovuti ai professionisti fino all'estinzione del debito, con possibilità di procedere al pignoramento presso terzi.